



COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **76** Del **23-12-19**

Oggetto: MODIFICA DEGLI ARTT. 1 E 2, DELL'ART. 3, DELL'ART. 4, DEGLI ARTT. 6 E 7, DEGLI ARTT. 8 E 9, DELL'ART. 12, DELL'ART. 14, DELL'ART. 20, DELL'ART. 23, DELL'ART. 30 E DELL'ART 38, DI MODIFICARE GLI ALLEGATO A E B, DI ISTITUIRE EX NOVO L'ART.6/BIS E DI ABROGARE L'ART. 27 NEL VIGENTE "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ED APPLICAZIONE DELLA TASSA".

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **10:30**, in Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MULAS MARIO	P	CHIOCCA MARIO	P
LANGELLA GIUSEPPE	A	FEOLA ALESSANDRA	P
ASTARA PRONTU GIOVANNI	A	MUNTONI GIORGIO	A
ROMANO LUIGI	P	GRECO MICHELE BERNARDO	P
CORSO VALERIA	P	VIOLA ANDREA MANLIO GIOVANNI	P
MADEDDU PAOLO	P	MASALA GIULY	P
USAI ISIDORO	P		

ne risultano presenti n. **10** e assenti n. **3**.

Assume la presidenza il Signor **MADEDDU PAOLO** in qualità di **PRESIDENTE** assistito dal **Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa..**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

continuazione di seduta

Il Presidente

Pone in discussione il punto n. 6 ad oggetto *“Modifica degli artt. 1 e. 2, dell’art. 3, dell’art. 4, degli artt. 6 e 7, degli artt. 8 e 9, dell’art. 12, dell’art. 14, dell’art. 20, dell’art. 23, dell’art. 30 e dell’art 38, di modificare gli Allegato A e B, di istituire ex novo l’art.6/bis e di abrogare l’art. 27 nel vigente “Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche ed applicazione della tassa”.*

Si apre il dibattito in aula sul punto all’o.d.g. che trascritto viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”.

Il Presidente terminata la discussione in aula mette in votazione palese per alzata di mano la proposta di deliberazione di pari oggetto che viene approvata con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Viola – Greco e Masala) palesemente resi per alzata di mano da parte di n. 10 consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti.

Il Presidente chiede poi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, richiesta che messa ai voti ottiene lo stesso risultato della votazione che precede.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito il Presidente e l’illustrazione del punto all’o.d.g.;
- Vista la proposta di deliberazione;
- Udito il dibattito in aula che trascritto viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”.
- Udito l’esito delle votazioni;

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione ad oggetto *“Modifica degli artt. 1 e. 2, dell’art. 3, dell’art. 4, degli artt. 6 e 7, degli artt. 8 e 9, dell’art. 12, dell’art. 14, dell’art. 20, dell’art. 23, dell’art. 30 e dell’art 38, di modificare gli Allegato A e B, di istituire ex novo l’art.6/bis e di abrogare l’art. 27 nel vigente “Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche ed applicazione della tassa”.*

DELIBERA altresì

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione di Consiglio Comunale

PROPONENTE: Assessore Gianni Astara Prontu
Responsabile del Servizio Tributi

OGGETTO: Modifica degli artt. **1** e **2**, dell'art. **3**, dell'art. **4**, degli artt. **6** e **7**, degli artt. **8** e **9**, dell'art. **12**, dell'art. **14**, dell'art. **20**, dell'art. **23**, dell'art. **30** e dell'art. **38**, di modificare gli **Allegato A e B**, di istituire *ex novo* l'**art.6/bis** e di abrogare l'art. **27** nel vigente *"Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche ed applicazione della tassa"*.

VISTI:

- *Il Regolamento comunale TOSAP approvato con delibera c.c. n° 12 del 05.06.2003 e s.m.i.;*
- *Gli artt. 38, 39, 42, 44 e 45 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina, tra le altre, la Tassa Occupazione suolo pubblico;*
- *Il Regolamento Generale sulle Entrate Tributarie, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 96 del 29 dicembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, in particolare l'art 42, comma 2, lettera f, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza esclusivamente in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;*
- *Visto lo Statuto del contribuente;*

Considerato il motivo d'urgenza, della presente proposta di deliberazione che nasce dalle numerose richieste di occupazione pervenute all'ufficio tributi, prive di quei requisiti essenziali di natura tecnico-giuridica alla base della medesima richiesta, che hanno determinato, conseguentemente la necessità di fissare e regolamentare "i requisiti essenziali" al fine del rilascio della stessa;

Che allo stato dei fatti il Regolamento Comunale vigente è privo di ogni qualsivoglia indicazione inerente all'idoneità dei soggetti che possono concorrere e proporre istanza.

RICHIAMATI:

- **l'ART. 1 – ambito di applicazione e scopo regolamentare (disposizioni generali)**, in particolare il comma 4 del Regolamento per la Concessione di spazi ed aree pubbliche in oggetto, ai sensi del quale *vengono individuate le aree o gli spazi pubblici, sottratti all'uso generale della collettività, disponibili e idonee ad eventuali concessione di autorizzazione all'occupazione;*
- **l'ART.2 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche in genere** il quale rimanda l'individuazione delle occupazioni di carattere stabile e di carattere non stabile;
- **l'ART. 3 – occupazioni per l'esercizio del commercio** il quale rimanda l'individuazione delle occupazioni per l'esercizio del commercio;
- **l'ART. 4 – Altre occupazioni** con il quale rimanda l'individuazione delle altre tipologie di occupazione del suolo pubblico;

- **l'ART. 6 Procedimento per il rilascio della concessione** con il quale si individua l'oggetto dell'occupazione i motivi a fondamento di essa, e la tipologia di attività che si intende svolgere;
- **l'Art. 7 - Attivazione del procedimento amministrativo** -Richiesta di occupazione con il quale si individua l'iter-istruttorio degli endo-procedimenti;
- **l'Art. 8 - Ufficio comunale competente** con il quale si individua l'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione;
- **l'Art. 9 - Istruttoria della richiesta** con il quale vengono fissati i criteri per la procedura iniziale di richiesta dell'occupazione nonché il soggetto a cui viene designata l'istruttoria amministrativa (domanda, responsabile del procedimento);
- **l'Art. 12 – Rinnovo e Rinuncia della concessione** con il a quale si individuano le modalità di rinnovo della concessione e le procedure di revoca della medesima;
- **l'Art. 14 - modifiche, sospensione e revoca della concessione** con il quale si fissano i presupposti per i quali la concessione possa subire variazioni;
- **l'Art. 23 – Tariffa ordinaria** con il quale, si rideterminano sia i coefficienti di rivalutazione economica, sia e le tariffe ordinarie di carattere temporanea, con il contestuale ripristino, di natura revocatoria, dei coefficienti originari per la conseguente equiparazione da aggiornare;
- **l'Art. 27 - Criteri particolari di determinazione della tassa per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi** con il quale si fissano i presupposti di tassazione per le aziende (es. Enel, Telecom, Abbanoa) che erogano servizi di natura pubblica;
- **l'Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento della tassa** con il quale si fissano i criteri e le modalità di pagamento;
- **l'Art. 38 – Norme Transitorie** con il quale si fissano i criteri e le modalità istruttorie alla luce delle nuove disposizioni inserite;
- **Allegato A: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE (CATEGORIA 1 E CATEGORIA 2)**
- **Allegato B: Tabella Coefficienti di rivalutazione economica**

Ritenuto necessario modificare per adeguamento normativo l'art. 2 del presente regolamento, e citare la normativa vigente in materia di occupazione suolo pubblico nell'art. 1 del presente Regolamento Comunale;

Ritenuto, altresì, necessario fissare i criteri ed i requisiti di individuazione delle tipologie di attività idonee, al conseguimento dell'autorizzazione della concessione di occupazione richiesta, ai sensi dell'art. 3 e 6 del Regolamento Comunale;

Ritenuto, opportuno e doveroso fissare le modalità dell'iter-procedurale da attuare e legittimare con la sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del Responsabile, al fine di stabilire delle regole inderogabili e trasparenti per il rilascio della concessione stessa;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

- Di modificare il comma 1 e 2 **dell'art. 1** nel seguente modo:

ORIGINARIO	MODIFICATO
ART. 1	ART. 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina le occupazioni spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione della tassa, dovuta per le occupazioni medesime. 2. Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare assoggetta il titolare della concessione rilasciata per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di una tassa determinato su base tariffaria. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che può derivare alla collettività.	Ambito di applicazione e scopo del Regolamento 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del D.Lgs. 507/1993 che disciplinano le occupazioni spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione della tassa, dovuta per le occupazioni medesime. 2. Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare assoggetta il titolare della concessione rilasciata per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di una tassa determinato su base tariffaria. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio di esclusiva che il singolo ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che può derivare alla collettività.
--	---

- Di modificare l'art. 2 comma 3 nel seguente modo:

ORIGINARIO comma 3	MODIFICATO comma 3
Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, e comunque <u>non è superiore a 29 anni</u>. Esse, a loro volta, possono essere: - "pluriennali" quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrabili, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee o aeree con cavi, condutture e simili, i chioschi e le edicole ecc.) - "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione. b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.	Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti chiudibili (es. dehors), la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, e comunque <u>non è superiore a 29 anni</u>. Esse, a loro volta, possono essere: - "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale, per un periodo non superiore ad anni 5, mediante il rilascio di una nuova concessione. - Le occupazioni permanenti, effettuate nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali non posso essere concesse a color che esercitano la propria attività stagionalmente; - Le occupazioni, con isole ecologiche, sono concedibili nei confronti di gestori di attività commerciali i cui locali sono preesistenti alla data di approvazione del presente regolamento e che non posseggano alcuno spazio, nella proprietà privata, sia interno che esterno, tale da ospitare i contenitori dei rifiuti. I locali di nuova apertura dovranno dotarsi e/o essere dotati degli spazi in oggetto all'interno della proprietà. La dimensione concedibile, utile per n° 5 contenitori di raccolta differenziata, dovrà essere per un massimo di mt. 3,50 per mt. 1,00. - "pluriennali" quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrabili, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee o aeree con cavi, condutture e simili, i chioschi e le edicole ecc.) b) sono temporanee le occupazioni, a carattere non stabile, di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Sono da intendersi occupazioni, a carattere non stabile, quelle edili o realizzate con soli tavoli e sedie adiacenti o prospicienti ad un pubblico esercizio e possono essere concesse per un periodo massimo di 180 giorni rinnovabili per ulteriore periodo di pari durata; Il Comune, mediante "contrassegni", delimita l'occupazione

	concessa.
--	-----------

- Di modificare l'art. 3 nel seguente modo:

ORIGINARIO	MODIFICATO
Art. 3 Occupazioni per l'esercizio del commercio 1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precisato decreto nonché la normativa regionale.	Art. 3 Occupazioni per l'esercizio del commercio 1. Per le occupazioni di aree pubbliche, così come definite nel D.Lgs. n° 59/2010, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo II della L.R. 5/2006 del precisato decreto nonché la normativa regionale.

- Di modificare il comma 1 e di istituire ex novo i commi 2/bis, 2/ter ed il comma 5 all'art. 4 nel seguente modo:

ORIGINARIO	MODIFICATO
Art. 4 Altre occupazioni 1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e alle consuetudini locali in materia.	Art. 4 Altre occupazioni 1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e alle consuetudini locali in materia, legate alle procedure di controllo e sicurezza e del C.d.s. affidate alla Polizia Municipale.
ORIGINARIO	Ex novo comma 2/bis
	2/bis. Le occupazioni dei marciapiedi potranno essere concesse fino al limite massimo di metà della loro larghezza, purché non sussistano altri tipi d'impedimento sullo spazio rimanente e restino comunque completamente liberi almeno due metri per la circolazione pedonale ne consegue: a) Quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, tra cui la presenza di marciapiedi di larghezza inferiore a 4 metri, l'occupazione può essere effettuata a condizione che sia garantita la circolazione delle persone con limitata od impedita capacità motoria. Occorre quindi garantire una larghezza minima del percorso pedonale non inferiore a ml. 1,50, per tratti di lunghezza superiore a 10 metri, ed una larghezza non inferiore a ml. 0,90 per tratti di lunghezza uguale od inferiore a 10 metri. b) Le strutture poste sul suolo pubblico (sedie, tavolini, fioriere, ombrelloni, ecc.) dovranno essere tali da non costituire pericoloso ostacolo per l'utenza pedonale ed in particolare per le persone con limitata od impedita capacità motoria. Non possono inoltre limitare la visibilità stradale e degli spazi pubblici; esse dovranno comunque avere una distanza di almeno 30 cm dai percorsi speciali destinati ai non vedenti c) Gli ombrelloni a copertura dello spazio pubblico concesso dovranno essere collocati ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,20 e ad una distanza minima dal margine del marciapiede di cm.50. d) Nei soli casi di somministrazione di alimenti e bevande, qualora il marciapiede antistante il pubblico esercizio non consenta alcuna forma di occupazione, può essere autorizzata l'occupazione degli spazi pubblici che fronteggiano il locale o al di là della sede viaria su altra area pedonale prospiciente fatti salvi i diritti dei terzi
ORIGINARIO	Ex novo comma 2/ter

Non presente	2/ter. Ove siano realizzate aree pedonali, sia a carattere permanente che temporaneo, potranno essere concesse occupazioni in deroga all'art. 20 del C.d.S, sia sui marciapiedi che sulla carreggiata, a condizione che: a) resti accessibile, libera e transitabile una parte adeguata della carreggiata, comunque non inferiore a m. 3,50, per consentire la percorribilità ai mezzi di emergenza e di soccorso; b) sia assicurata la più idonea circolazione pedonale, scopo precipuo per cui vengono realizzate le zone a traffico interdetto o limitato; c) venga effettuato lo sgombero dell'area pubblica da ogni tipo di struttura al di fuori della fascia oraria per cui sia stata rilasciata la concessione, qualora l'isola pedonale venga istituita per un arco temporale limitato nell'ambito della giornata.
ORIGINARIO	Ex novo comma 5
Non presente	5. E', altresì, doveroso che i titolari della concessione di suolo pubblico devono farsi carico della costante nettezza dello spazio concesso, delle aree limitrofe e di quelle comunque occupate dagli avventori dell'attività commerciale, comprese le porzioni di aiuola in prossimità delle aree occupate, assicurando, se necessario, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei, ne consegue che: a) La superficie, durante il periodo di concessione, dovrà essere sgomberata da sedie, tavoli, ombrelloni, stufe e paraventi nel caso di inattività temporanea, salve le ipotesi in cui la disposizione dell'arredo rimanga inalterata. È fatto divieto di accatastare arredi sulle superfici autorizzate. b) In ogni caso la superficie concessa dovrà essere completamente sgomberata alla scadenza del provvedimento di concessione una volta cessati i termini di occupazione di suolo pubblico.

- Di modificare l'art. 6 nel seguente modo:

ORIGINARIO	MODIFICATO
Art. 6 Procedimento per il rilascio della concessione 1. Il rilascio della concessione, costituente titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo. 2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal <i>D.Lgs. 30:04.1992, n. 285</i> e successive modificazioni e integrazioni, recante il nuovo codice della strada, e dalla Legge 07.08.1990 n. 241 nonché dai relativi regolamenti di esecuzione ed attuazione. 3. Non sono, comunque, subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento di concessione: a) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere, mercati (commercianti su aree pubbliche), festeggiamenti nonché di attrazioni con spettacolo viaggiante e simili. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento della tassa assolve contestualmente tale obbligo; b) le occupazioni temporanee di cui all'art. 29, 10 comma, lett. b) ed e), del presente regolamento. Per tali occupazioni la concessione di patrocinio assolve contestualmente tale obbligo.	Art. 6 Procedimento per il rilascio della concessione 1. Il rilascio della concessione, costituente titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo. 2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal <i>D.Lgs. 30. 04.1992, n. 285</i> e successive modificazioni e integrazioni, recante il nuovo codice della strada, e dalla Legge 07.08.1990 n. 241 nonché dai relativi regolamenti di esecuzione ed attuazione. 3. Non sono, comunque, subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento di concessione: a) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere, mercati (commercianti su aree pubbliche), festeggiamenti nonché di attrazioni con spettacolo viaggiante e simili. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento della tassa assolve contestualmente tale obbligo; b) le occupazioni temporanee di cui all'art. 29, 10 comma, lett. b) ed e), del presente regolamento. Per tali occupazioni la concessione di patrocinio assolve contestualmente tale obbligo (adozione di apposita delibera comunale).

	4. La domanda viene redatta utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio competente e deve essere corredata da apposito progetto in scala da cui si possa evincere l'esatto perimetro dell'area, oggetto di richiesta, nonché i confini delle altre proprietà adiacenti la perimetrazione richiesta nonché copia della dichiarazione DUAP da cui si rilevi la regolarità e conformità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale. 5. Ove la domanda risulti incompleta o nell'ipotesi in cui in cui il responsabile del procedimento reputi opportuno, in relazione al tipo di occupazione richiesta, la presentazione di un progetto grafico o di una planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato, nella quale si rappresenta l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, il responsabile del procedimento richiede la trasmissione degli atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dal riconoscimento dal ricevimento degli atti richiesti.
--	--

- Di istituire *ex novo* l'art. 6/bis:

ORIGINARIO	Ex novo
Non presente	<i>Art. 6/bis</i> <i>Criteri e Requisiti e limiti di individuazione dell'idoneità al rilascio</i> 1 <i>Possesso di P.IVA e di iscrizione alla C.C.I.A.A. al momento della richiesta di occupazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale TOSAP;</i> 2 <i>Certificazione e/o attestazione di regolarità dell'ufficio competente (SUAP) ai sensi art. 7 lettera c del Regolamento Comunale TOSAP;</i> 3 <i>Pertinenza dell'attività principale già esistente (collegamento funzionale) non utilizzabile autonomamente ovvero individuazione della tipologia di attività commerciale esercitata sia essa di carattere prevalente o secondaria attraverso la verifica nella dichiarazione DUAP della natura della medesima;</i> 4 <i>Per le occupazioni esistenti, in deroga, ove insiste già l'autorizzazione di occupazione suolo pubblico, in adeguamento alla normativa vigente, possono essere rilasciate ulteriori autorizzazioni di occupazione, per una percentuale non superiore al 20 per cento, limitatamente alle richieste di occupazione inerenti: adeguamento sociosanitario, sicurezza, locali tecnici, ecc. in prossimità o adiacenza dell'occupazione già esistente. Tale ampliamento vincola ed obbliga il concessionario ad effettuare, a suo carico, nell'area concessa ed in prossimità di essa, migliorie e manutenzione del verde pubblico (es.: posizionamento di fioriere, di manto erboso, manutenzione ordinaria e pulizia, ecc.);</i> 5 <i>Non è ammissibile l'eventuale richiesta di occupazione per tutte quelle aree pubbliche non individuate da apposita relazione tecnica e cartografia o attraverso opportuna</i>

	<i>programmazione comunale, se non attraverso i termini, requisiti e le modalità previste nella procedura di Bando pubblico. Sono fatte salve le richieste di occupazione previste al comma 3 e 4 del presente articolo;</i> <i>6 Limiti di occupazione suolo pubblico: limitatamente a Via Libertà, Via dei Caduti e Via dei Marinai, ad alto flusso turistico) non sono consentiti manomissioni del pavimento stradale, fatta eccezione per gli ancoraggi di sicurezza facilmente rimovibili;</i> <i>7 Limiti <u>superficie</u> in concessione (limitatamente a Via Libertà, Via dei Caduti, Via dei Marinai, ivi comprese le Piazze, e tutte le altre zone ad alto flusso turistico, di categoria 1):</i> <i>i. Massimo mq. 80,00 per attività di somministrazione alimenti e bevande per attività prevalente mentre viene ridotta la superficie del 50 per cento nel caso di attività secondarie;</i> <i>ii. Massimo mq. 50,00 per attività di somministrazione alimenti e bevande per attività prevalente mentre viene ridotta la superficie del 50 per cento nel caso di attività secondarie per le attività ubicate nelle piazze;</i> <i>iii. Massimo mq. 20,00 per attività di vicinato per attività prevalente mentre viene ridotta la superficie del 50 per cento nel caso di attività secondarie;</i> <i>iv. Massimo mq. 15,00 per attività di servizi per attività prevalente mentre viene ridotta la superficie del 50 per cento nel caso di attività secondarie;</i> <i>8 Limiti e conguagli:</i> <i>L'occupazione permanente deve essere propedeutica all'esercizio effettivo dell'attività, laddove la chiusura dell'attività sia superiore a numero 180 gg. e gli uffici competenti ne accertassero la chiusura si predisporrà un'istruttoria tesa a determinare se l'occupazione oggetto di autorizzazione sia da individuare effettivamente tra la tipologia di concessioni a carattere "permanente", nel caso ci fosse una revisione della temporalità (da permanente a temporanea) dell'occupazione l'ufficio richiederà a conguaglio quanto dovuto per l'occupazione di carattere temporaneo per la temporalità effettiva dell'occupazione, nelle modalità previste dall'art. 2 co. 3 secondo periodo;</i> <i>9 Nell'ipotesi di richiesta di concessione su aree contigue e/o adiacenti a quelle già oggetto di concessione per l'esercizio di medesima o simile attività economica, l'istanza sarà procedibile a condizione che risulti acquisito il preventivo assenso del concessionario esistente;</i> <i>10 Nell'ipotesi in cui venga inoltrata istanza di occupazione suolo pubblico, ex novo, ove la richiesta di occupazione non sia contigua e immediatamente prossima all'attività esercitata, ma in area pubblica prospiciente altra proprietà, la richiesta sarà soggetta ad apposita "conferenza di servizi" dalla quale verrà acquisito inoltre, quale documentazione essenziale al rilascio o diniego della stessa, l'autorizzazione da parte dei soggetti</i>
--	---

	<i>(altra proprietà) titolati all'esercizio del proprio benessere;</i> <i>11 Nell'ipotesi di richiesta di concessione sulla medesima area, ove sono presenti più domande, a parità di condizioni. La priorità è tuttavia data sempre preferenza ai titolari di attività produttive che chiedono la concessione dello spazio antistante la stessa attività, ovvero perimetrazione concessa limitatamente all'area fronte-laterale al locale commerciali per il quale si fa richiesta di occupazione nei limiti di proporzionalità diretta (esempio: area richiesta 50 mq. concessione 25 mq. a ciascuna attività commerciale).</i> <i>12 Tutte le concessioni rilasciate siano esse a carattere temporaneo o permanente, fatte salvo quelle autorizzate a mezzo bando pubblico, saranno soggette a revisione periodica.</i> <i>Sono fatte salve le fattispecie previste nell'art.14 del presente regolamento Comunale.</i> <i>Per quanto non previsto e/o citato nei precedenti punti si procederà secondo quanto disposto dagli artt. 37 comma 1 e 45/bis del Codice di Trasporti e Navigazione che integralmente si citano:</i> Art. 37 - Concorso di più domande di concessione Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Art. 45 bis - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell' ambito della concessione.

- Di modificare il comma 2 **dell'art. 7** nel seguente modo:

ORIGINARIO	MODIFICATO
Art. 7 Attivazione del procedimento amministrativo -Richiesta di occupazione 2. La domanda, corredata dalla relativa documentazione tecnica, deve essere presentata con un congruo anticipo, comunque, non inferiore a 15 giorni rispetto alla data fissata per l'inizio dell'occupazione salvo quanto previsto per le occupazioni di urgenza all'articolo 16 del presente Regolamento.	Art. 7 Attivazione del procedimento amministrativo -Richiesta di occupazione 2.La domanda, corredata dalla relativa documentazione tecnica e autorizzativa, deve essere presentata con un congruo anticipo, che comunque non può essere inferiore a 30 giorni, fatta eccezione per le procedure di natura più complessa, rispetto alla data fissata per l'inizio dell'occupazione Sono fatte salve le procedure inerenti all'occupazione di urgenza di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

- Di modificare **l'art. 8** nel seguente modo:

ORIGINARIO	MODIFICATO
Art. 8	Art. 8

Ufficio comunale competente	Ufficio comunale competente
1 La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7 deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Golfo Aranci, fatta eccezione per la richiesta da realizzare con: • occupazioni temporanee da parte di ambulanti (per "ambulante" si intende far riferimento a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti; • occupazioni temporanee con attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili Per tali fattispecie la richiesta di occupazione deve essere indirizzata all'Ufficio Polizia Municipale. 2. La concessione amministrativa di occupazione di suolo è rilasciata dagli Uffici succitati. 3. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione cura la procedura relativa alla verifica dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata e della relativa riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico.	1 La richiesta di occupazione, per periodi inferiori a 15 gg., di cui all'articolo 7 deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Golfo Aranci, fatta eccezione per la richiesta da realizzare con: • occupazioni temporanee da parte di ambulanti (per "ambulante" si intende far riferimento a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante) in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti; • occupazioni temporanee con attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili, nonché tutte le richieste di autorizzazioni occupazioni inerenti attività edilizia. Per tali fattispecie la richiesta di occupazione deve essere indirizzata all'Ufficio Polizia Municipale. 1.bis. Per le occupazioni superiori a 15 gg. la richiesta di occupazione deve essere eseguita secondo quanto disposto dalla Delibera G.R. n° 11/14 del 28.02.2017 recante le direttive in materia di Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) in vigore dal 13.03.2017 2. La concessione amministrativa di occupazione di suolo è rilasciata dagli Uffici succitati. 3. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione cura la procedura relativa alla verifica dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata e della relativa riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico

- Di modificare l'art. 9 nel seguente modo:

<u>ORIGINARIO</u>	<u>MODIFICATO</u>
Art. 9 Istruttoria della richiesta 2. Il Responsabile del procedimento amministrativo provvede: • ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la domanda si fonda; • ad un controllo della documentazione allegata.	Art. 9 Istruttoria della richiesta 2. Il Responsabile del procedimento amministrativo provvede: • ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la domanda si fonda; • ad un controllo della documentazione allegata. • ad indire la conferenza di servizi, qualora competente o autorizzato • a richiedere il parere agli uffici competente, quali quello della Polizia Municipale o del SUAPE. 2.bis. Per le richieste di occupazione di cui all'art. 8 co. 1bis del presente regolamento comunale si procederà secondo le modalità previste dalla normativa regionale indicata;
ORIGINARIO	<u>Ex novo: comma 7</u>
<i>Non presente</i>	7. Qualora fosse necessario, nelle istruttorie di natura complessa, ove si ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione rilevante, non prevista nella consuetudine dell'attività ordinaria, il responsabile del servizio o il responsabile del procedimento, se autorizzato, procederà alla convocazione della "conferenza di servizi" così come previsto dall'art. 14 della L.

	241/90 nella quale si valuteranno i progetti delle opere di facile rimozione che si intendono installare che: a) In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il responsabile del servizio o procedimenti se autorizzato, si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. b) Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. c) Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. d) Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ORIGINARIO	<u>Ex novo: comma 8</u>
Non presente	8. Le istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, <u>per periodi inferiori a 15 gg.</u>, di cui al presente titolo sono sottoposte all'esame degli uffici competenti (Ufficio Tributi, Ufficio Suap, Comando Polizia Municipale, nonché Ufficio Tutela Paesaggio), alla quale partecipano esprimendo i pareri preventivi ed obbligatori e vincolanti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti soggetti: a) Dal <u>Comandante della Polizia Municipale</u> o suo delegato con funzioni di coordinamento dei lavori della commissione e per l'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle disposizioni del Codice della Strada ed alle norme regolamentari dell'Ente; b) Dal <u>Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata</u> o suo delegato competente all'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle norme urbanistiche e edilizie, c) Dal <u>Responsabile dell'ufficio SUAP</u> o suo delegato competente all'espressione del parere di legittimità sulle richieste inerenti alle DUAP conformi e regolarmente registrate. d) Dal <u>Ufficio tutela del paesaggio</u>, per quanto riguarda l'attestazione di conformità, ovvero certificazione paesistica, se necessario;

	9. Per le istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per periodi inferiori a 15 gg., si richiamano le modalità contenute nella Delibera G.R. n° 11/14 del 28.02.2017.
--	--

- Di istituire **ex novo** il comma 3 bis **all'art.12** – Rinnovo e Rinuncia della concessione

originario	Ex novo comma 3/bis
Non presente	Il richiedente, nelle ipotesi in cui intenda occupare il suolo pubblico con un progetto che non comporta variazioni rispetto alla concessione già rilasciata, munita del parere tecnici degli uffici competenti, deve presentare nuova istanza di concessione di suolo pubblico con allegati i documenti cui all' art.36, già precedentemente presentati, asseverati da tecnico abilitato, contenente l'autocertificazione, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, circa la conformità dell'occupazione alla concessione precedentemente rilasciata e l'assenza di verbali di accertamento di illeciti per occupazioni abusive, in quanto non conformi al titolo, ovvero violazioni di norme edilizie, ovvero violazioni del Dlgs 42/2004 contestate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art 160 Dlgs 42/2004 ne consegue: a) Il rilascio della concessione senza acquisizione di pareri (art.9) b) Si procederà alla verifica dell'autocertificazione e della documentazione tecnica. In caso di dichiarazioni mendaci il responsabile del servizio ha obbligo di referto all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 DPR 445/00. Qualora emergano difformità dell'occupazione rispetto alla concessione già rilasciata, munita del parere degli uffici competenti, la concessione non potrà essere rilasciata. c) Anche in sede di rilascio di nuova concessione con procedura semplificata, potrà essere disposto il ridimensionamento della superficie autorizzata nei casi previsti dall'art.6/bis e 14 del presente regolamento

- Di istituire **ex novo** all'art. 14: modifiche, sospensione e revoca della concessione i seguenti commi:

ORIGINARIO	Ex novo: Comma 3 ,4, 5, 6 e 7
Non presente	3. La concessione può essere SOSPESA dalla stessa Autorità che l'ha rilasciata, senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, nei seguenti casi: a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, adeguatamente motivate; b) nelle ipotesi di gravi e/o reiterati episodi di disturbo alla quiete pubblica documentati mediante verbali ad opera dell'Autorità accertatrice. A tal fine gli organi accertatori trasmettono il verbale di accertamento alla Circoscrizione competente per territorio; c) in seguito all'adozione dell'ordinanza sindacale di chiusura dell'esercizio commerciale o del

	pubblico esercizio ai sensi dell'art. 3 della L. 94/2009 nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio; in tali ipotesi la sospensione della concessione di suolo pubblico consegue automaticamente alla ordinanza di cui al citato art.3 della L. 94/2009. 4. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) la sospensione della concessione di suolo pubblico è disposta per un periodo da 3 a 10 gg. In relazione alla gravità o alla reiterazione della violazione accertata. 5. La concessione può essere REVOCATA dalla stessa Autorità che l'ha rilasciata, nel seguente caso: a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità di interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate b) nel caso in cui nella temporalità dell'autorizzazione concessa, venga richiesta, da altra l'attività commerciale, porzione della medesima area pubblica, qualora risultasse adiacente l'attività commerciale nascente. La revoca della concessione sarà propedeutica alla riformulazione del rilascio di nuova concessione per la parte residua del periodo concesso rimodulata nella consistenza superficiaria (mq). 6. È prevista la DECADENZA della concessione di suolo pubblico: a) quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti comunali compreso il presente; b) quando sia stata riscontrata la rimozione dolosa, ovvero il mancato posizionamento dei segnalatori posti a delimitazione dell'area concessa, di cui all'art 46; c) nelle ipotesi di mancato pagamento della TOSAP e/o della TARSU; d) nelle ipotesi in cui sia sospeso il provvedimento di concessione di suolo pubblico ai sensi del co. 1 del presente articolo per oltre due volte; e) nelle ipotesi di uso della concessione per uno scopo diverso o ulteriore rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione; f) nelle ipotesi di uso della concessione da parte di terzi; g) nelle ipotesi di mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore a 30 gg o al termine diverso specificatamente previsto nell'atto di concessione. 7 In tutte le ipotesi di sospensione, revoca e decadenza qui previste il concessionario è tenuto a rimuovere gli arredi installati a propria cura e spese entro cinque giorni dall'emissione del provvedimento provvedendo al ripristino dell'originario stato dei luoghi. 8 Nei casi in cui a seguito di sospensione, revoca, decadenza o altro provvedimento di ritiro dell'Amministrazione Comunale, il titolare della concessione di suolo pubblico oggetto dei predetti provvedimenti non provveda a propria cura e spese alla rimozione degli elementi di arredo installati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla rimozione in danno ovvero acquisire tali elementi di arredo al patrimonio comunale ove accertata l'irregolarità.
--	--

- Di modificare l'art. 23 - TARIFFA ORDINARIA nel seguente modo:

ORIGINARIO	MODIFICATO
1. Ai sensi degli articoli 42,43, 44 e 45 del decreto	1. Ai sensi degli articoli 42,43, 44 e 45 del

legislativo 507/93, la tariffa ordinaria è determinata in base alla suddivisione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, ed espressa in quadrati, per le occupazioni temporanee e permanenti, qui di seguito analiticamente indicata: - con riferimento alla classificazione delle strade comunali: <u>Occupazioni temporanee:</u> • Tariffe giornaliere ordinarie: - 1° categoria 1 € 2,00 al mq. - 2° categoria 2 € 1,50 al mq. <u>Occupazioni permanenti:</u> • Tariffe annuali ordinarie: - 1° categoria 1 € 26,00 al mq. - 2° categoria 2 € 20,00 al mq.	decreto legislativo 507/93, la tariffa ordinaria è determinata in base alla suddivisione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, ed espressa in quadrati, per le occupazioni temporanee e permanenti, qui di seguito analiticamente indicata: - con riferimento alla classificazione delle strade comunali: <u>Occupazioni temporanee:</u> • Tariffe giornaliere ordinarie: - 1° categoria 1 € 1,00 al mq. - 2° categoria 2 € 0,75 al mq. <u>Occupazioni permanenti:</u> • Tariffe annuali ordinarie: - 1° categoria 1 € 26,00 al mq. - 2° categoria 2 € 20,00 al mq.
--	--

- Di abrogare l'art. 27 - Criteri particolari di determinazione della tassa per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

ORIGINARIO	<u>MODIFICATO</u>
Art. 27 Criteri particolari di determinazione della tassa per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi 1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto ai servizi medesimi, sono assoggettate a tassa, in modo forfetario, come di seguito indicato: a) per le occupazioni del territorio comunale, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, pari a euro 0,646 per utenza. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; b) l'ammontare complessivo, in ogni caso del canone annuo dovuto al Comune, non può essere inferiore a euro 516,46. 2. La medesima misura della tassa annua, pari a lire 1.000.000 (€ 516,46), è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. 3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. 4. La tassa è versata in un'unica soluzione con le modalità ed i termini di cui all'art. 30 del presente regolamento.	Art. 27 Criteri particolari di determinazione della tassa per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi. <u>Il presente articolo è abrogato</u> <u>note: vedasi regolamento comunale dei canoni non ricognitori approvato con delibera di consiglio n° 11 del 28.04.2015 (Istituzione ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997)</u>

- Di modificare l'art. 30 - Modalità e termini per il pagamento della tassa nel seguente modo:

ORIGINARIO	<u>MODIFICATO</u>
Art. 30 Modalità e termini per il pagamento della tassa. 1. Il versamento della tassa va effettuato tramite	Art. 30 Modalità e termini per il pagamento della tassa. 1. Il versamento della tassa va effettuato tramite

conto corrente postale intestato al Comune. 2. Per le occupazioni permanenti il pagamento della tassa deve essere effettuato: - per il primo anno solare: all'atto del rilascio della concessione; - per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione: entro il 30 aprile di ciascun anno. 3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento della tassa va effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o, comunque, alla data stabilita nello stesso provvedimento. 4. La tassa deve essere corrisposta in una unica soluzione. 5. È ammessa la possibilità del versamento in 3 (tre) rate anticipate di pari importo con scadenza 30.04, 30.07 e 31.10 qualora l'ammontare della tassa sia superiore ad € 500,00. La prima rata deve, comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. 6. La tassa dovuta per occupazioni realizzate da operatori commerciali nelle aree destinate a mercati settimanali (ambulanti a posto fisso) è corrisposta con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. Le assenze per malattie, ferie o altro non comportano riduzione dell'ammontare della tassa, parimenti non si fa luogo alla riscossione della tassa a carico dell'ambulante occupante il medesimo posteggio. 7. Non si effettua il versamento della tassa qualora questo sia di ammontare non superiore ad € 3,00 e sempreché non trattasi di quota-parte per occupazione riferita alla medesima area, ma con più soggetti titolari.	conto corrente postale intestato al Comune. 2. Per le occupazioni permanenti il pagamento della tassa deve essere effettuato: - per il primo anno solare: all'atto del rilascio della concessione; - per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione: entro il 31 gennaio di ciascun anno. 3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento della tassa va effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o, comunque, alla data stabilita nello stesso provvedimento. 4. La tassa deve essere corrisposta in una unica soluzione. 5. È ammessa la possibilità del versamento in 3 (tre) rate anticipate di pari importo con scadenza al 31.01, al 30.04 ed al 31.07, qualora l'ammontare della tassa sia superiore ad € 500,00. La prima rata deve, comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. 6. La tassa dovuta per occupazioni realizzate da operatori commerciali nelle aree destinate a mercati settimanali (ambulanti a posto fisso) è corrisposta con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. Le assenze per malattie, ferie o altro non comportano riduzione dell'ammontare della tassa, parimenti non si fa luogo alla riscossione della tassa a carico dell'ambulante occupante il medesimo posteggio. 7. Non si effettua il versamento della tassa qualora questo sia di ammontare non superiore ad € 3,00 e sempreché non trattasi di quota-parte per occupazione riferita alla medesima area, ma con più soggetti titolari.
---	---

- Di modificare l'art. 38 - Norme Transitorie:

ORIGINARIO	<u>MODIFICATO</u>
Art. 38 Norme Transitorie 1. Restano valide le concessioni rilasciate precedentemente all'adozione del presente regolamento. Le stesse dovranno adeguarsi alle prescrizioni contenute nel medesimo a far data dal 01/01/2004. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche che verranno rilasciate sino al 31 dicembre 2003 saranno assoggettate alla disposizione del presente regolamento, quanto al procedimento relativo al rilascio. Fino alla stessa data verranno applicate le tariffe stabilite col regolamento approvato dal consiglio comunale con delibera n. 85 del 19/12/1994.	Art. 38 Norme Transitorie 1. Tutte le concessioni in scadenza e/o in corso di validità, siano esse a carattere permanente o temporaneo, rilasciate precedentemente l'adozione delle nuove disposizioni del presente regolamento, saranno soggette a revisione e rivalutazione economica. Sono escluse dalla procedura di revisione le tipologie di atti concessori di cui all'art. 6/bis comma 12 secondo periodo

- Di modificare l'allegato A nel seguente modo:

Originario

ALLEGATO A

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI PER L'APPLICAZIONE DEL TASSA DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

a) CATEGORIA 1 — GOLFO ARANCI

- Via Cristoforo Colombo
- Via Libertà
- Corso Sardegna
- Viale Baia Caddinas
- Viale Aldo Moro
- Loc. Golfo Marinella
- Loc. Marana
- Loc. Cala Sassari
- Loc. Terrata
- Via Diaz
- Area verde via Diaz mq. 5.705,00; concedibili mq. 80 attività consentite: ristoro e servizi alla balneazione.
- Area verde v. Colombo zona n.1 mq. 3.719,00; concedibili mq. 150; attività consentite: n. 3 attività di ristoro e servizi alla balneazione
- Area verde via Cristoforo Colombo zona n.2 mq.100; concedibili mq.50; attività consentite. ristoro e servizi alla balneazione.
- Area verde via A. Moro mq. 658,00; concedibili mq. 50; attività consentite: n. 1 attività di ristoro e servizi alla balneazione;

b) CATEGORIA 2 — GOLFO ARANCI

Rimanente territorio capoluogo -
Frazioni

modificato

ALLEGATO A

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI PER L'APPLICAZIONE DEL TASSA DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO COMUNALE:

a) AREE PUBBLICHE - VIE

AREA A – (urbana) da Viale Stazione fino a Via Liberta ang. Via V. De Gama	AREA B – (urbana) da Via Liberta – Ang. Via Magellano (lato mare) fino Via Libertà – in prossimità di Via degli Asfodeli	AREA C – (urbana) Da Via Libertà - ang. Via degli Asfodeli fino a Via Loc. Concas Caddinas (in prossimità rotatoria)	AREA D – (extraurbana) Dalla Rotatoria verso Spiaggia Bianca fino a punta bados(direzione Olbia) da Punta sabina (direzione rudalza e marinella)
CATEGORIA 1	CATEGORIA 1	CATEGORIA 1	CATEGORIA 1 (direzione OLBIA)
(01) Via Libertà*	(01) Via Libertà*	(01) Via Libertà*	(76) Località Cala Sassari *
(02) Via dei Pescatori*	(20) Via Magellano	(55) Viale Concas Caddinas*	(77) Località Terrata*
(03) Via del Porto	(21) Via C. Colombo*	(56) Via dei Geranei (57)	CATEGORIA 2 (direzione OLBIA)

(04) Via dei Caduti*	(22) Via da Verrazzano	CATEGORIA 2	(78) Località Spiaggia Bianca
(05) Via dei Marinai	(23) Via A. Vespucci	(57) Via degli Asfodeli	(79) Loc. Sos Aranzos
(06) Corso Sardegna*	(24) Via A. Diaz*	(58) Via degli Ulivi	(80) Loc. Nodu Pianu
(07) Via Cagliari	(25) Viale Aldo Moro*	(59) Via dei Pini	(81) Loc. Punta Bados
(08) Via Oristano	(26) Via. C. Felice	(60) Via degli Iris	CATEGORIA 2 (direzione MARINELLA)
(09) Via dei trattati di Roma	(27) Via Matteotti	(61) Via del Cisto	(82) Località Golfo Marinella
(10) Via Nuoro	(28) Via dei Cormorani	(62) Via Bouganville	(83) Località Marana
(11) Via Sassari	(29) Via dei Fenicotteri	(63) Via dei Mirti	CATEGORIA 2 (direzione RUDALZA)
(12) Via Tharros	(30) Via dei Gabbiani	(64) Via del Ginepro	(84) Loc. Sacuri
(13) Via Nora	(31) Via degli Aironi	(65) Via del Lentischio	(85) Loc. Rudalza
(14) Via Vasco de Gama	(32) Via degli Albatros	(66) Via delle Ginestre – Vicolo delle Ginestre	(86) Tutte le altre vie/vicoli non dell'AREA D (extraurbana)
CATEGORIA 2	CATEGORIA 2	(67) Via delle Mimose	
(15) Via G. Marconi	(33) Via G. Marconi	(68) Via degli Oleandri	
(16) Via Cala Moresca	(34) Via A. Volta	(69) Via Sabina	
(17) Via Lodi	(35) Via Meucci	(70) Via degli Olmi	
(18) Viale Stazione	(36) Via E. Fermi	(71) Via Eucaliptus	
(19) Tutte le altre vie/vicoli non citati dell'AREA A (URBANA)	(37) Via. S. Satta -Vicolo S. Satta	(72) Via delle Sabine	
	(38) Via E. Pais	(73) Via Loc Baia Caddinas	
	(39) Via P. Mossa	(74) Tutte le altre vie/vicoli non citati dell'AREA C (URBANA)	
	(40) Via G. Deledda		
	(41) Via A. Gramsci		
	(42) Via G. Garibaldi		
	(43) Via Murenu		
	(44) Via G.M. Angioy		
	(45) Via E. D'Arborea		
	(46) Via D. Alighieri		
	(47) Via E. Lussu		
	(48) Via. G. Carducci		
	(49) Via A. Manzoni		
	(50) Via G. Leopardi		
	(51) Via Pascoli		
	(52) Via L. Ariosto		
	(53) Via C. Goldoni		
	(54) Tutte le altre vie/vicoli non citati dell'AREA B (URBANA)		

*Le Vie in **grassetto** che ricadono nella **categoria 1** sono presenti dall'anno **2003**

B) AREE PUBBLICHE – PIAZZE:

Piazzetta c.d. "La Piccola"	PIAZZA (A)
Piazzetta dei Delfini	PIAZZA (B)

- Area verde via Diaz mq. 5.705,00; concedibili mq. 80 attività consentite: ristoro e servizi alla balneazione.
- Area verde v. Colombo zona n.1 mq. 3.719,00; concedibili mq. 150; attività consentite: n. 3 attività di ristoro e servizi alla balneazione
- Area verde via Cristoforo Colombo zona n.2 mq.100; concedibili mq.50; attività consentite: ristoro e servizi alla balneazione.
- Area verde via A. Moro mq. 658,00; concedibili mq. 50; attività consentite: n. 1 attività di ristoro e servizi alla balneazione;

- di modificare **l'allegato B** nel seguente modo:

Originario

ALLEGATO B

ATTIVITA' COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE

- 1) Manifestazioni culturali, politiche e sportive:

0,20

- 2) Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
0,20
- 3) Tende fisse e retrattili:
0,30
- 4) Spazi soprastanti e sottostanti:
0,40
- 5) Passi carrabili:
0,30
- 6) Occupazioni: per esami di guida
0,60
- 7) Attività Edilizia
0,70
- 8) Pubblici esercizi
0,20
- 9) Ambulanti e produttori agricoli:
0,20
- 10) Altre occupazioni di suolo (generica)
1,00
- 11) Distributori di carburanti:
1,40
- 12) Distributori automatici in genere
1,40
- 13) Ambulanti e produttori agricoli su area pubblica attrezzata
1,70
- 14) "Area verde" (Attività esercitate esclusivamente nelle zone di balneazione)
2,00

modificato

ALLEGATO B

ATTIVITA' COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 507/1993.

PG	TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE esistente	COEFFICIENTE attualizzato
1	Manifestazioni culturali, politiche e sportive	0,20	0,20
2	Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20	0,20
3	Tende fisse e retrattili	0,20	0,20
4	Spazi soprastanti e sottostanti	0,30	0,30
5	Passi carrabili	0,30	0,50
6	Occupazioni per esami di guida	0,60	0,60
7	Attività edilizia	0,70	0,70
8a	Pubblici esercizi – VIE AREA A (urbana) CAT 1	0,20	0,70
	Pubblici esercizi – VIE AREA A (urbana) CAT 2	0,20	0,51
	Pubblici esercizi – VIE AREA A (urbana) CAT 1 – (05) Via dei Marinai (fino ad un max concedibile di mq. 110,00 - in deroga all'art.6/bis co. 7)	0,20	1,00
8b	Pubblici esercizi – VIE AREA B (urbana) CAT 1	0,20	0,70
	Pubblici esercizi – VIE AREA B (urbana) CAT 2	0,20	0,51
8c	Pubblici esercizi – VIE AREA C (urbana) CAT 1	0,20	0,70
	Pubblici esercizi – VIE AREA C (urbana) CAT 2	0,20	0,51
8d	Pubblici esercizi – VIE AREA D (extraurbana) CAT 2	0,20	0,51
9	Ambulanti e produttori agricoli	0,20	0,70
10	Altre occupazioni di suolo (generica)	1,00	1,00
11	Distributori di carburanti	1,40	1,40
12	Distributori automatici in genere	1,40	1,40
13	Ambulanti e produttori agricoli su area pubblica attrezzata	1,70	1,70
14a	"Aree verdi" (aree arenili - balneazione)	2,00	2,00
14b	"Aree verdi" (aree verde pubblico) (024) Via A. Diaz	0,20	1,00
15a*	PIAZZE (A)(B) - le superfici dell'area prospiciente** le attività comm.li: (A) fino a mt. 4,00 di profondità	assente	1,00
15b*	PIAZZE (A)(B) - le superfici eccedenti l'area prospiciente** le attività commerciali fino ad un massimo di mt. 1,00 di profondità	assente	2,00

16*	Superfici eccedenti i limiti previsti (escluse piazze)	assente	3,00
16*	Superfici eccedenti i limiti previsti (piazze)	assente	3,00

* istituzione dei coefficienti 14b 15a / 15b e 16a /16b (ex novo)

** per area prospiciente si intende il solo spazio perimetrale fronte-ingresso principale del locale commerciale (sono escluse le aree adiacenti, attigue - es. aree complementari all'ingresso principale)

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico

CATEGORIA	Tariffa per ogni mq. all'anno
1	€ 26,00
2	€ 20,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

B) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico

CATEGORIA	Tariffa per ogni mq. al giorno
1	€ 1,00
2	€ 0,75

1. **Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi per l'adozione di tutti gli atti conseguenti;**
2. **Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.**

Golfo Aranci, lì 11 dicembre 2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 11 dicembre 2019

Il Responsabile del servizio tributi
Dott.ssa Antonietta Cosseddu

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:
rilascia:

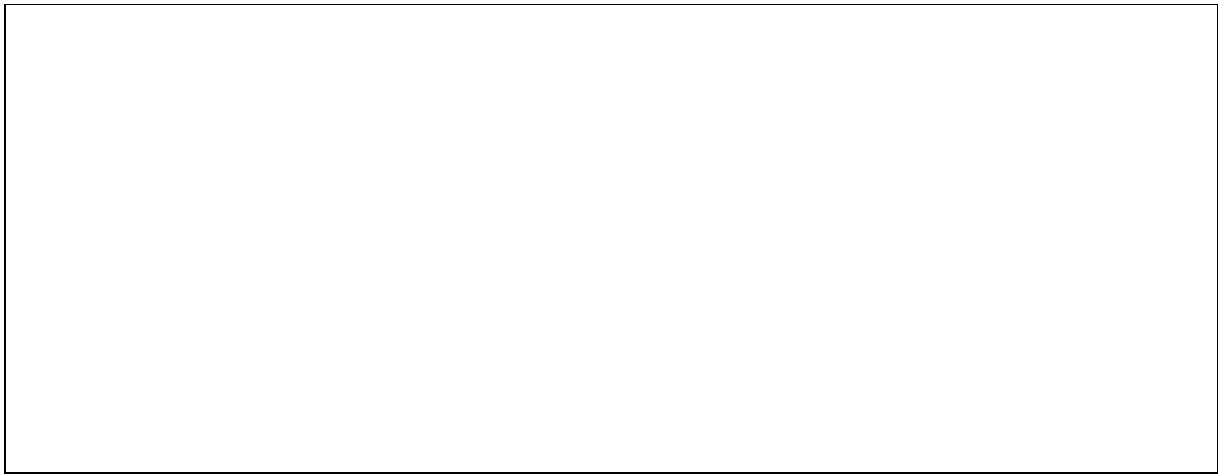
☒ **PARERE FAVOREVOLE**

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

☐ PARERE NON NECESSARIO

Data 11 dicembre 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Diego Ciceri



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.

Il Presidente
MADEDDU PAOLO

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di legge dal **30-12-19** al giorno **14-01-20**.

Golfo Aranci, **30-12-19**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi del D.L.gs n. 267/00 il **23-12-19** poiché:

- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa